

Asse n. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Misura n. 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l'insieme delle seguenti operazioni:

- preparazione che alteri l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di lavoro;
- miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
- produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
- incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;
- promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

2. Area territoriale di attuazione

Regione Liguria.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
- ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

- a. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice (carta legale in caso di imprese non operanti nei settori pesca e acquacoltura), contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui agli allegati 1, 2 e 8 e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Le domande di ammissione, complete della relativa documentazione devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Ufficio Produzioni Agroalimentari, Via D'Annunzio 113, 16121 Genova; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Per l'anno 2009, le domande dovranno essere presentate entro quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; per gli anni successivi, le domande dovranno essere presentate dal 01 febbraio al 31 marzo compreso.

Sulla busta contenente la domanda di ammissione al contributo devono essere indicati con chiarezza la denominazione ed il numero dell'asse e la misura cui il progetto fa riferimento, così come definiti nella seconda parte del presente bando, pena la non ammissibilità della domanda. Deve essere inoltre riportato l'indirizzo completo del richiedente il contributo.

Nel caso in cui la data del 31 marzo coincida con un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo.

La domanda è valida per l'anno solare di riferimento. Previa conferma da parte del richiedente, che deve avvenire con le modalità ed i tempi suddetti, la stessa domanda può essere considerata valida anche per l'anno successivo a quello di riferimento, se, a seguito dell'istruttoria di cui al successivo punto 10 sia stata ritenuta ammissibile da parte del nucleo di valutazione, ancorché non finanziabile in relazione alle risorse disponibili e stabilite secondo quanto previsto ai successivi punti b e c.

La presentazione della domanda nell'anno precedente a quello in cui essa viene riconfermata non attribuisce alla domanda stessa alcuna priorità; essa concorrerà con le nuove domande pervenute alla formazione della graduatoria di cui al successivo punto 10 ed assumerà quale data di presentazione quella della comunicazione di conferma, tramite raccomandata A/R.

Le domande presentate dopo il predetto termine del 31 marzo di ciascun anno non saranno accettate.

Le domande risultanti incomplete della documentazione di cui al successivo punto 7 non saranno ritenute ammissibili.

Le domande che, a seguito dell'istruttoria di cui al successivo punto 10, necessitano di una ulteriore integrazione della documentazione tecnica dovranno essere integrate della documentazione mancante che dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla richiesta del nucleo tecnico di valutazione, di cui al successivo punto 10, a pena di decadenza.

- b. Le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi potranno essere finanziate con eventuali risorse disponibili in caso di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati, o a seguito di nuovi finanziamenti o di riallocazione di fondi sulla misura così come definito al successivo paragrafo.
- c. Nel corso del periodo di programmazione del FEP 2007-2013 la Regione Liguria si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse già assegnate da UE e Stato o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare la disponibilità per ciascuna misura.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammessi al finanziamento sono le micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, e imprese del settore che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi (*allegato 1*).

6. Requisiti per l' ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda (*allegati 1, 2 e 8*):

- a. progetto almeno preliminare costituito da:
 - relazione tecnica dettagliata;
 - cronoprogramma;

- b. riepilogo degli investimenti previsti (*inserito nell'allegato 1*) e relativi preventivi e computi metrici estimativi con le seguenti modalità:
- per le spese relative all'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari ed attrezzature deve essere allegato almeno un preventivo ciascuno, motivando la scelta del fornitore nella relazione tecnica.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

- per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili): devono essere allegati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici estimativi, redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello nazionale o di singola Regione/Provincia autonoma.
- c. piano finanziario dell' investimento (*inserito nell'allegato 1*);
- d. planimetrie e disegni del progetto;
- e. per le persone giuridiche private: certificato della Camera di Commercio, dal quale si evinca il legale rappresentante e lo stato non fallimentare con dicitura antimafia; Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell' intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa (*inserito nell'allegato 2*);
- g. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente o DURC (*inserito nell'allegato 2*);
- h. oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare eventuale presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento;
- i. per l' acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- j. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni (*inserito nell'allegato 1*);
- k. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda (*inserito nell'allegato 2*);
- l. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell' immobile o dell' impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all' iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell' immobile o dell' impianto (*inserito nell'allegato 1*);
- m. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell' art. 30 del Reg. CE 498/07 (*inserito nell'allegato 1*);
- n. Elenco della documentazione presentata.

Per attestare la conformità delle copie dei documenti agli originali utilizzare l'allegato 8.

La Regione Liguria si riserva di richiedere, ai sensi dell' art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, "*le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità*".

Fermo restando quanto previsto dalla citata disposizione, si precisa quanto segue:

- per l'anno 2009 (o in alternativa per la prima pubblicazione del bando), saranno ammissibili le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2007;
- per le successive annualità saranno ammissibili le spese effettuate a partire dall'anno solare di riferimento del bando e dell'anno precedente;
- per le domande che sono state ritenute ammissibili da parte del nucleo di valutazione ancorché non finanziabili in relazione alle risorse disponibili e riconfermate per l'anno successivo, di cui al punto 4 a),

saranno ritenute ammissibili anche le spese già sostenute a partire dall'anno di presentazione della domanda e sostenute non oltre la durata massima del progetto a partire dalla prima spesa effettuata. Per durata del progetto si intende l'arco temporale che intercorre tra l'inizio e la fine lavori, di cui al punto 12; nel caso specifico l'inizio lavori coincide con la prima fattura presentata ai fini del contributo.

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

- acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
- spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

È ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

♦ Aiuto concesso attraverso il concedente

- a. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
- b. I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- c. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- d. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- e. Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
- f. L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- g. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- h. I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

♦ Aiuto all'utilizzatore

- a. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario;
- b. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- c. Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).
- d. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata

ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

- e. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

♦ Vendita e locazione finanziaria (lease-back)

Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).

Non sono ammissibili le spese per:

- investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- investimenti relativi al commercio al dettaglio;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- canoni delle concessioni demaniali;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al 40% della spesa totale ammessa.

La partecipazione minima del beneficiario è pari al 60% della spesa totale ammessa.

Qualora il beneficiario sia un'impresa con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, la partecipazione minima del beneficiario è pari al 80% della spesa totale ammessa.

In tal caso il contributo pubblico è ridotto di conseguenza.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a un milione di euro.

La Regione Liguria si riserva di modificare i massimali previsti, come limiti agli investimenti ai fini del calcolo del contributo ammissibile. Di tali eventuali modifiche si darà pubblicazione sul B.U.R.L. contestualmente all'indicazione delle risorse con l'atto di cui al precedente capoverso.

Qualora un progetto in graduatoria risulti solo parzialmente finanziabile a causa delle esigue risorse disponibili sull'annualità di riferimento, è assegnata priorità al completamento del finanziamento del progetto medesimo sulla/e annualità successiva/e.

Nel caso in cui, per una misura, le disponibilità complessive per il restante periodo di programmazione risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per l'ultimo progetto finanziabile, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

10. Valutazione istruttoria

La Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

In particolare, il codice di progetto sarà costruito come di seguito specificato:

- numero progressivo;
- codice di misura (TR);
- anno di riferimento;
- sigla Regione Liguria (LI).

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla presente normativa;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Il nucleo di valutazione, individuato dal Direttore Generale, entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande provvede a:

- svolgere la fase di istruttoria delle domande;
- effettuare il controllo dell'ammissibilità delle domande in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell' emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l' indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

La Regione Liguria, nei successivi trenta giorni provvede con atto amministrativo ad approvare la graduatoria nonché ad impegnare i fondi per la concessione dei contributi ammessi, disponendone la pubblicazione sul B.U.R.L. e dandone comunicazione tramite raccomandata A/R agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l' ordine derivante dalla graduatoria.

In fase di verifica finale, la Regione Liguria controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all' iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell' iniziativa in tutto o in parte all' interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sotto elencate:

Descrizione	Valore
Progetti i cui lavori sono già conclusi	3
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di nuovi posti	2 (+ 1 per ogni nuovo posto) [Massimo punteggio attribuibile pari a 5]
Presenza di almeno una donna tra i soci della ditta richiedente	1
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003	2
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	1
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l' avvio dell' investimento	5
Impianto per produzioni polivalenti	3
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	3
Nuovi impianti	4
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell' acquacoltura nell' attività di trasformazione e commercializzazione	10
Produzione biologica e/o	2
produzione di nicchia e/o	2
utilizzo prodotto locale	3
Ricorso a energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico	3
Certificazione di qualità del prodotto	1
Progetti volti all' utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti	5
Certificazione ambientale	3

In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 60 giorni dalla notifica dell' atto di ammissione al contributo al beneficiario, quest' ultimo deve comunicare alla Regione Liguria la data di inizio lavori (*allegato 3*). A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo attestante l' inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l' effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati alla Regione Liguria entro 18 mesi dalla data di notifica dell' atto di ammissione al contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l' acquisto di forniture non previste nell' iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste alla Regione Liguria che le valuta, condizionandone l' approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell' iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L' esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione Liguria, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d' opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre mesi, e, comunque, entro il limite temporale massimo del programma.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dalla Regione Liguria.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione della Regione Liguria.

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni.

Detti periodi decorrono dalla data dell' accertamento amministrativo.

In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell' intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell' intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l' Amministrazione regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell' elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato 4. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione regionale;
- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento dei lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. 5 al presente bando, corredata da relazione tecnica intermedia relativa agli interventi svolti;
2. per le spese relative all'acquisto di beni materiali (quali impianti, macchinari ed attrezzature): fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);
per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):
 - il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
 - per le opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.

- fotocopia delle fatture originali o fatture originali come descritto al punto 2.
- 3. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro (da presentare qualora il certificato presentato all'atto di presentazione della domanda sia scaduto).

La richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. 6 al presente bando, corredata da relazione tecnica conclusiva relativa agli interventi svolti;
2. copia del Documento Unico di Regularità Contributiva (DURC);
3. per le spese relative all'acquisto di beni materiali (quali impianti, macchinari ed attrezzature): fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
- per le opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.
- fotocopia delle fatture originali o fatture originali come descritto al punto 2.
- 4. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro (da presentare qualora il certificato presentato all'atto di presentazione della domanda sia scaduto);
- 5. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre:
 - in caso di bonifico: copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito d'appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale stessa, unitamente all'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite;
 - In casi di Ri.Ba: allegare la Ri.Ba. (qualora disponibile) e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento.
- b) Assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare (ove non disponibile specifica liberatoria scritta da parte del creditore con i riferimenti al documento fiscale, l'importo, la modalità di pagamento ed il numero di assegno).
- c) Assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- d) Pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- e) Carta di credito.
- f) Altre modalità consentite dalle normative vigenti.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata:
 - codice FEP nelle causali di pagamento/fatture, oppure
 - apposito timbro da apporre sulle fatture recante "Regolamento 1198/2006" ed il codice univoco progetto).

Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;

2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico; ricevuta bancaria; assegno circolare non trasferibile; assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che la Regione Liguria, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito dei seguenti casi:

- a. rinuncia da parte del beneficiario: la rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministrazione regionale.
L'Amministrazione regionale emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e si provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge.
- b. previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
 - per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
 - per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
 - per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
 - per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Cumulo degli aiuti pubblici

Gli investimenti produttivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono di competenza del FEP per le micro, piccole e medio imprese (art. 35 del Reg. 1198/2006). Per gli investimenti produttivi a favore di imprese di maggiore dimensione potrà intervenire il FEASR.

21. Riferimenti normativi

- ♦ Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- ♦ Reg. CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- ♦ Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- ♦ Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- ♦ Delibera della Giunta Regionale n. 1208 del 03/10/2008;
- ♦ Decreto del Direttore n. 400 del 17.11.2008 che istituisce la pista di controlli di primo livello contenente i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito del FEP.

